

Pensione complementare, come funziona l'erogazione frazionata del capitale

Dal 31 ottobre debutta la nuova prestazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 che sconterà però una ritenuta del 20% anziché del 15%. La durata minima sarà di cinque anni (Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 8 ottobre 2026)



A fine mese decollerà una delle novità sulla [previdenza complementare](#) introdotta dall'ultima legge di bilancio (art. 1, comma 201, della Legge n. 199/2025). Si tratta dell'**erogazione frazionata del montante accumulato**, una nuova prestazione pensionistica pensata per chi desidera disinvestire il proprio capitale in modo graduale senza vincolarsi ai calcoli attuariali sulla [speranza di vita](#).

La novità è da salutare con favore perché attribuisce maggiore flessibilità alle scelte degli iscritti con risvolti interessanti anche per quanto riguarda la **pianificazione successoria**. In caso di decesso del beneficiario prima dell'esaurimento del piano, infatti, il montante residuo non va perso (come accadrebbe in una [rendita vitalizia](#) senza reversibilità), ma viene trasferito agli eredi o ai beneficiari designati, conservando la fiscalità agevolata sulle successioni.

Vediamo i principali risvolti della nuova prestazione.

Requisiti

Al pari delle rendite vitalizie classiche l'iscritto deve soddisfare le seguenti tre condizioni:

1. **Maturazione dei requisiti pensionistici:** Bisogna aver raggiunto i requisiti previsti dal regime di appartenenza per la pensione pubblica o privata obbligatoria (es. [pensione di vecchiaia](#) o di anzianità/anticipata).
2. **Cessazione dell'attività lavorativa:** È richiesta la cessazione del rapporto di lavoro (o dell'attività lavorativa).

3. **Anzianità di iscrizione alla previdenza complementare:** È necessario essere iscritti a una forma di previdenza complementare da **almeno 5 anni**.

La differenza con la rendita vitalizia sta nel fatto che l'erogazione **non ha alcun legame con la vita attesa residua del beneficiario**. Pertanto il suo importo non si riduce in funzione delle tavole attuariali sull'andamento della [speranza di vita](#) dando, quindi, maggior controllo all'aderente sulle somme accumulate nel Fondo. È l'iscritto stesso, infatti, a scegliere liberamente per quanti anni distribuire i propri risparmi, dovendo rispettare un unico paletto normativo: **la durata dell'erogazione non può essere inferiore a cinque anni**.

Al momento dell'esercizio dell'opzione, l'iscritto al fondo deve indicare chiaramente due elementi cardine:

- Il **numero di anni** lungo i quali estendere il piano di erogazione (da un minimo di 5 anni a salire);
- La **periodicità delle rate** (mensile, trimestrale, semestrale o annuale).

Su quest'ultimo punto, la COVIP ha precisato che spetta alle singole forme pensionistiche definire nel regolamento le opzioni temporali offerte agli iscritti. Resta inteso un doppio vincolo insuperabile: **la cadenza del frazionamento non può essere inferiore al mese né superiore all'anno**. I fondi hanno inoltre la facoltà di fissare un importo minimo per la singola rata, per evitare frazionamenti con frequenze troppo ravvicinate in presenza di somme di modesta entità.

L'importo della Rata

Una delle caratteristiche cruciali dell'erogazione frazionata riguarda la continuità dell'investimento. Richiedere il frazionamento non equivale a liquidare immediatamente l'intero montante: **il capitale non ancora erogato resta investito nel comparto di gestione della forma pensionistica fino al completo esaurimento delle rate**.

Questo implica che il capitale residuo continua potenzialmente a maturare rendimenti, motivo per cui **l'importo della singola rata non è fisso, ma varia in relazione ai risultati finanziari della gestione**.

Dal punto di vista contabile:

- Per le forme pensionistiche che adottano una **contabilità per quote**, a ciascuna rata corrisponde una quota costante del totale delle quote assegnate alla prestazione. Il numero di quote erogate ad ogni scadenza è ottenuto dividendo il totale delle quote convertite per il numero complessivo di rate previste.
- L'importo effettivo liquidato all'aderente varia di volta in volta in base al **valore della quota alla data di liquidazione della rata**.

Fiscalità

Attenzione al profilo fiscale. Rispetto alle altre prestazioni ordinarie che beneficiano dell'aliquota agevolata sostitutiva dal 15% al 9% (con riduzione di 0,30 punti percentuali per ogni anno di

iscrizione oltre il 15°) –, l'erogazione frazionata sconta un **regime fiscale più svantaggioso**: l'aliquota di partenza è del **20%** e si **riduce dello 0,25%** per ogni anno eccedente il 15° di **partecipazione, fino a toccare un minimo del 15%**.

La scelta andrà quindi soppesata adeguatamente in funzione dei propri obiettivi. Sicuramente sarà utile per chi ha bisogno di liquidità nei primi anni di pensionamento ed è soggetto al vincolo di dover destinare almeno il 50% del capitale a rendita vitalizia. Per aggirare l'ostacolo l'iscritto potrebbe qui optare per la liquidazione del 50% del capitale in unica soluzione (sfruttando la tassazione agevolata dal 15 al 9%) e riscuotere il restante capitale con l'erogazione frazionata nell'arco dei cinque anni. In alternativa, se preferisse profittare a pieno dei risultati della gestione del fondo, potrebbe destinare il 100% del capitale ad erogazione frazionata.

Un'utilità c'è anche ai fini successori: in caso di morte del beneficiario il montante ancora non erogato viene **riscattato dai soggetti designati** (tale designazione è necessaria per l'accesso alla prestazione).

L'esempio sottostante mostra quando potrebbe ottenere un aderente con un montante accumulato di 100.000€ ed almeno 35 anni di iscrizione alla previdenza complementare (ritenuta del 15%). Ipotizzando un rendimento annuo del 2% sul capitale medio residuo in gestione l'iscritto agguanterebbe una rendita mensile netta di ca. 1.500€ per cinque anni (vedi tabella) sino al completo esaurimento del capitale.

Anno	Rate	Capitale residuo medio	Rata lorda mensile media	Trattenuta fiscale (15%)	Rata netta mensile media
1° Anno	1 - 12	≈ 90.000 €	≈ 1.750 €	-262,50 €	≈ 1.487,50 €
2° Anno	13 - 24	≈ 70.000 €	≈ 1.767 €	-265,05 €	≈ 1.501,95 €
3° Anno	25 - 36	≈ 50.000 €	≈ 1.785 €	-267,75 €	≈ 1.517,25 €
4° Anno	37 - 48	≈ 30.000 €	≈ 1.802 €	-270,30 €	≈ 1.531,70 €
5° Anno	49 - 60	≈ 10.000 €	≈ 1.820 €	-273,00 €	≈ 1.547,00 €

Nota: gli importi indicati sono valori medi e approssimativi. La trattenuta fiscale è calcolata applicando un'aliquota del 15% sulla rata lorda mensile.